

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

Nei paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera

Il personale dipendente che deve recarsi all'estero per motivi di lavoro (ricerca, partecipazione a congressi, ecc.), ha diritto all'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno. Modalità e tipo di copertura variano a seconda dello Stato di destinazione. Nei paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, presentando la tessera TEAM l'assistenza sanitaria è diretta (in alcuni casi è previsto il pagamento del ticket).

PAESI IN CUI SI UTILIZZA LA TEAM

| | | | |
|--|---------------|-----------------|------------|
| AUSTRIA | *FRANCIA | LUSSEMBURGO | ROMANIA |
| BELGIO | GERMANIA | MALTA | SLOVACCHIA |
| BULGARIA | GRECIA | NORVEGIA | SLOVENIA |
| CIPRO | IRLANDA | PAESI BASSI | SPAGNA |
| CROAZIA | ISLANDA | POLONIA | SVEZIA |
| DANIMARCA | LETTONIA | PORTOGALLO | SVIZZERA |
| ESTONIA | LIECHTENSTEIN | REPUBBLICA CECA | UNGHERIA |
| FINLANDIA | LITUANIA | REGNO UNITO | |
| * comprese isole di Guadalupa, Guayana, Martinica, Reunion | | | |

La TEAM è l'unico documento riconosciuto dai paesi sopra menzionati per ottenere le prestazioni sanitarie (in strutture pubbliche) che vengono erogate in base al principio di parità di trattamento con i cittadini del Paese ospitante, pertanto, se è previsto il pagamento del ticket questo resta a carico dell'assistito (non è ammesso il rimborso).

Negli Stati esteri non compresi nell'elenco sopracitato (ad eccezione degli Stati Uniti , del Canada e dell'Australia per i quali esiste una particolare disciplina, meglio precisata nel seguito del presente documento)

L'assistenza sanitaria è indiretta per cui il dipendente dovrà pagare le eventuali spese mediche e richiedere il rimborso all'Ambasciata o Consolato italiani più vicini al luogo in cui si trova, salvo non ritenga più opportuno accendere apposita polizza sanitaria il cui costo viene rimborsato dall'Ateneo ai sensi dell'art 16, comma 5, lett. C del Regolamento Missioni.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA NEI PAESI:

- 1) NON COMPRESI NELL'ELENCO SOPRA CITATO**
- 2) STATI UNITI**
- 3) CANADA**
- 4) AUSTRALIA**

L'interessato, per avviare la pratica relativa all'assistenza sanitaria dovrà, **almeno una settimana prima della partenza**, recarsi presso l'Ufficio Trattamenti economici e welfare - Settore Welfare - Palazzo Storione, Riviera Tito Livio n. 6, munito di:

- tessera sanitaria
- autorizzazione alla missione da cui risulti: il motivo, la data di inizio e di fine
- due copie firmate in originale del modulo di richiesta dell'assistenza sanitaria completo dei nominativi degli eventuali familiari al seguito ([attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.618](#)).

In alternativa i suddetti documenti potranno essere inviati per e-mail all'indirizzo di posta elettronica welfare@unipd.it firmati digitalmente o accompagnati da una copia del documento di riconoscimento

L'interessato dovrà comunque recarsi presso il sopracitato Settore, prima della partenza, per recuperare l'originale dell'attestato da portare in missione.

DA SAPERE

Stati Uniti

Nel territorio degli USA, grazie alla convenzione con la Care first Blue Cross & Blue Shield, l'assistenza sanitaria per i dipendenti pubblici in servizio negli Stati Uniti d'America e i relativi familiari al seguito, è diretta, previo rilascio, da parte dell'Ambasciata italiana di Washington della tessera identificativa BCBS.

La tessera BCBS viene richiesta dall'interessato seguendo la procedura sopra indicata per il rilascio dell'attestazione. L'Ufficio Trattamenti economici e welfare - Settore Welfare - inoltrerà la relativa richiesta alla competente Ambasciata.

La tessera contiene un numero identificativo che permetterà all'interessato di accedere al portale www.carefirst.com, per conoscere i termini della copertura assicurativa e visualizzare le strutture convenzionate (il numero viene comunicato chiamando direttamente l'Ambasciata e, nel caso di soggiorni prolungati, mediante recapito di una tessera all'interessato).

Distinzioni:

Missione/periodo di lavoro superiore a 90 giorni

L'assistenza sanitaria prevede sia quella ospedaliera che l'assistenza medico-specialistica e strumentale presso le strutture ambulatoriali convenzionate con la Care first Blue Cross & Blue Shield.

Missione/periodo di lavoro inferiore a 90 giorni

L'Ufficio amministrativo dell'Ambasciata a Washington provvede all'iscrizione alla compagnia BCBS in "emergenza", senza rilascio preventivo della tessera identificativa, affinché siano garantite al dipendente pubblico e ai suoi familiari le prestazioni urgenti (pronto soccorso).

Questo regime si applica anche ai familiari in visita al dipendente pubblico.

Copertura dell'assicurazione CARE FIRST BCBS

Struttura sanitaria in convenzione – in network – con la compagnia BCBS:

La percentuale di copertura è applicata alla tariffa concordata dall'assicurazione BCBS e la struttura sanitaria; in alcuni casi (es. visite specialistiche ambulatoriali) rimane a carico dell'assistito una quota della tariffa.

L'assistito dovrà esibire la tessera identificativa BCBS, la struttura sanitaria contatterà l'assicurazione ed emetterà la fattura all'assistito per l'eventuale parte residua.

Struttura sanitaria non in convenzione – out of network- con la compagnia BCBS:

L'assistito pagherà la tariffa richiesta dalla struttura (è fatta salva la possibilità per l'assistito di richiedere all'assicurazione il rimborso).

La compagnia BCBS rimborsa in questo caso il 65% o il 70% della tariffa che BCBS ha concordato con le strutture in quella specifica area geografica.

EMBASSY OF ITALY IN THE UNITED STATES

3000 Whitehaven Street, NW - Washington, DC 20008

Tel (202) 612-4451 - Fax (202) 518-1650

Email : iscr.washington@esteri.it

Canada

Il Ministero della Salute, tramite l'Ambasciata d'Italia a Ottawa, ha stipulato una convenzione con Cowan Benefits Consulting Limited che garantisce assistenza sanitaria in forma diretta, previa compilazione della modulistica sopraccitata, a:

- persone impiegate dallo Stato italiano o da organismi ed Enti pubblici italiani
- familiari a carico
- studenti di istituti accademici o università, di età inferiore ai 26 anni

in missione in Canada.

Se la missione dura non più di tre mesi sono garantite unicamente le prestazioni urgenti.

Non sono ammesse richieste di copertura/rimborso al verificarsi dell'evento sanitario in mancanza adesione/iscrizione alla compagnia assicuratrice. **Se la missione o il periodo di lavoro è superiore a tre mesi sono garantite: l'assistenza ospedaliera, l'assistenza medico-specialistica e diagnostica, farmaceutica.**

CANADA OTTAWA - Ambasciata d'Italia

Indirizzo: 275, Slater Street, 21st floor - Ottawa (Ontario) K1P5H9

Tel: 001613 2322401 (ext.234) Fax: 2331484

Homepage: www.ambottawa.esteri.it

Australia

Missione/periodo di lavoro fino a 6 mesi

Su richiesta dell'interessato l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) rilascia l'**attestazione di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** che consente di beneficiare dell'assistenza sanitaria limitata alle prestazioni urgenti (**Circolare 24 settembre 1988**). Per ottenere l'estensione della copertura assicurativa l'interessato può richiedere all'Università il sopracitato **attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.618**.

Missione/periodo di lavoro superiore ai 6 mesi

L'interessato per beneficiare dell'assistenza sanitaria dovrà ottenere dall'Ateneo il sopracitato **attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.618**

Se il soggiorno all'estero supera i 30 giorni, la A.S.L. di appartenenza provvederà a sospendere il medico di famiglia. Al rientro in Italia, l'interessato dovrà recarsi presso la A.S.L. per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia (**Circolare 11 maggio 84**) o effettuare una nuova scelta del medico. In caso di **rientro saltuario** in Italia, l'interessato ha diritto alle prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (**LEA**) garantite alla generalità degli assistiti. Se la brevità del rientro risulta incompatibile con i tempi previsti per la re iscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, l'interessato ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali potrà richiedere il rimborso. Per ottenere l'assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale è necessario possedere un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale e presentare alla A.S.L. di temporanea dimora la documentazione comprovante l'attività di lavoro all'estero.

Per qualsiasi ulteriore informazione anche relativa a Paesi non citati nel presente documento, si riporta di seguito il link del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani